



COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
 Provincia di Sondrio

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2019.

L'anno **2019** addì **12** del mese di **Marzo** alle ore **18.30** nella sede comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Biscotti Franco	Sindaco	SI
Sertori Massimo	Vice Sindaco	SI
Della Briotta Loris	Consigliere	NO
Maranga Ermanno	Consigliere	SI
Andreossi Fulvio	Consigliere	SI
Borinelli Maria Grazia	Consigliere	SI
Corona Federico	Consigliere	SI
Vairetti Rino	Consigliere	SI
Zucchi Maurizio	Consigliere	NO
Mitrano Raffale	Consigliere	SI
Patrizi Marco	Consigliere	NO

Presenti : 8 Assenti : 3

È presente l'assessore Elena Folini senza diritto di voto

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Pedranzini Cesare** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Biscotti Franco** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2019

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno confermando quanto già detto per la TASI; la proposta è il mantenimento della medesima aliquota base dello 0,76% con detrazione intera per la prima casa.

Al termine della discussione viene adottata la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639 della Legge n° 147/2013 e ss.mm.ii. che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014 che tra le sue componenti comprende l'Imu (imposta municipale propria) avente natura patrimoniale il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso di immobili (esclusa l'abitazione principale-tranne per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A /8 e A /9) ed i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diversi tipologie di immobile;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019, il quale dispone il differimento al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 11.04.2016, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente IMU;

Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 28.02.2018 con la quale sono state approvate le aliquote Imu per l'anno 2018;

Ritenuto nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative vigenti;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 ha previsto le ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre (rimane la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno);

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del combinato disposto degli art. 49 comma 1, e 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dal responsabile del servizio Tributi e dal responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto (all.A);

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di confermare, per l'anno 2019, le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito indicato:
 - aliquota abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9).....4‰
 - aliquota di base (per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili).....7,6‰
2. di confermare in € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare appartenente alle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7; la detrazione opera fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso);
3. di confermare la riduzione del 50% della base imponibile relativamente:
 - alle unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Anche per le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all'abitazione si rende applicabile il trattamento previsto per l'abitazione nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
 - ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42;
 - ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione
4. di dare atto che si intendono equiparate all'abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso (in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare);
 - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"
5. di dare atto che i terreni agricoli nel Comune di Ponte in Valtellina in quanto comune interamente montano, risultano esenti da imposizione ai fini IMU ai sensi della vigente normativa;
6. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima del 10,6‰ consentita dalla legge statale;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con la già citata deliberazione consiliare n° 4 del 11.04.2016;
8. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;

9. di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n° 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA


di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Biscotti Franco

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Della Briotta Loris

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Pedranzi Cesare



N. 179

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo comune a norma dell'art. 32, c. 1, della Legge 69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal

20 MAR 2019

Ponte in Valtellina,

20 MAR 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michela Ferrari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.L.vo 267/2000.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Ponte in Valtellina,

20 MAR 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michela Ferrari